

## ***Riela c. Italia - Prima sezione - sentenza del 9 novembre 2023 (ricorso 17378/20)***

**Detenzione di soggetto affetto da numerose gravi patologie – Insufficienza delle cure prestate in carcere – Violazione dell’art. 3 CEDU in tema di trattamenti inumani e degradanti – Sussiste.**

**Viola l’art. 3 della Convenzione la detenzione di un soggetto affetto da numerose gravi patologie (tra le quali la cardiopatia ipertensiva, le apnee notturne e il diabete), in mancanza della prestazione di adeguate cure in carcere (in particolare: la mancata tempestiva fornitura di un respiratore contro le apnee notturne).**

**Fatto.** Francesco Riela (67 anni di età al momento del ricorso) era detenuto nel carcere di Secondigliano per essere stato condannato all’ergastolo per omicidio, associazione mafiosa e detenzione illecita di armi. Il 31 dicembre 2018 aveva domandato al tribunale di sorveglianza di sospendere la detenzione intramuraria e di sostituirla con quella domiciliare, per motivi di salute (egli aveva addotto varie patologie, tra le quali la cardiopatia ipertensiva, le apnee notturne e il diabete).

Se nell’aprile 2019 la sua domanda era stata respinta, era stato invece accolto, con rinvio per una nuova valutazione, il conseguente ricorso per cassazione.

Allo scoppio della pandemia aveva fatto ulteriore istanza al giudice di sorveglianza per la sospensione della detenzione in carcere, motivata specificamente con i rischi derivanti dalla diffusione del *virus*. Non avendo ricevuto riscontri, aveva proposto ricorso alla Corte EDU, per violazione degli artt. 2 e 3 CEDU, chiedendo la misura cautelare ai sensi dell’art. 39 del regolamento di procedura della Corte.

Nel luglio 2020, la Corte EDU rigettò la richiesta cautelare; indi il tribunale di sorveglianza di Napoli – basandosi anche su una perizia medica disposta dalla ASL – considerò che la situazione del Riela fosse compatibile con la detenzione in carcere. Tuttavia, esso dispose il ricovero ospedaliero per far fronte ad alcune acuzie delle patologie. Il ricovero durò fino al 3 settembre 2020, giorno in cui fu ripristinata la detenzione nel penitenziario (v. n. 12 della sentenza).

Riela quindi fece nuovi ricorsi al giudice di sorveglianza e alla Corte EDU *ex art. 39* ma ne risultò soccombente. La prima dose del vaccino gli fu somministrata l’11 maggio 2021 (v. n. 14). Il 17 ottobre 2023, la Corte EDU esaminò il merito del ricorso.

**Diritto.** Quanto alla doglianza inerente all’art. 2 CEDU (diritto alla vita), la Prima sezione (in composizione di comitato) la respinge all’unanimità. Essa considera che le autorità italiane hanno assunto provvedimenti legislativi e amministrativi sufficienti e adeguati, volti a contenere e attutire i rischi di diffusione del COVID-19 negli stabilimenti carcerari e che il Riela non ha mai dimostrato di aver corso un effettivo pericolo di morte (v. n. 21).

Quanto invece alla lamentata violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), la Corte si rifà alla sentenza *Roman c. Belgio* del 2019 e ricorda i criteri sulla base dei quali valutare il rispetto del parametro. Occorre, in particolare, verificare:

- (a) le condizioni del detenuto e la relazione di esse con il regime detentivo;
- (b) la qualità delle cure prestate;
- (c) se la persistenza della detenzione sia compatibile con lo stato di salute.

Sotto il primo aspetto la Corte EDU conclude che non v’è la prova che la detenzione abbia aggravato le condizioni di salute del Riela.

Quanto invece alla qualità delle cure, la Corte constata che, dalla documentazione prodotta, risulta un considerevole ritardo nella fornitura al Riela di un respiratore notturno che rimediassse alle apnee nel sonno (il *CPAP machine*, v. n. 34 della sentenza).

Sotto questo aspetto specifico, la Prima sezione – all’unanimità – constata la violazione dell’art. 3 e condanna l’Italia a versare al ricorrente 8 mila euro per i danni morali e 3 mila per le spese.